

VENDITA DA PARTE DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO NON IN POSSESSO DEI BENI EREDITARI

Si espone la seguente fattispecie: con testamento olografo del 2002 Tizia nominava un esecutore testamentario per la gestione dei beni immobili di sua proprietà, ed in particolare con il compito di curare la vendita di uno di tali beni ripartendone il ricavato secondo le istruzioni impartite. Tizia muore il 6 febbraio 2010 e l'esecutore accetta l'incarico il 12 novembre 2010. Non risultano provvedimenti dell'autorità giudiziaria che abbiano prorogato il possesso ex art. 703 c.c. L'esecutore intende alienare la casa indicata nel testamento.

Si chiede, dunque, se:

- 1) sia possibile che la vendita sia effettuata dall'esecutore non in possesso dei beni ereditari;
- 2) sia possibile o necessario che l'esecutore chieda all'autorità giudiziaria l'autorizzazione alla vendita;
- 3) sia possibile, eventualmente, che il curatore si faccia rilasciare procura speciale dagli eredi ed intervenga in atto sia quale procuratore speciale sia quale esecutore testamentario.

Al fine di risolvere i problemi sollevati occorre muovere dal disposto dell'art. 703, comma 3, c.c., secondo il quale "il possesso [dell'esecutore] non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno".

Il legislatore, dunque, ha stabilito che il possesso dei beni ereditari, funzionale alla relativa amministrazione, ha carattere essenzialmente temporaneo.

Parte della dottrina ⁽¹⁾, esaminando la norma in questione, ha sostenuto che alla scadenza del termine verrebbe meno il possesso in capo all'esecutore testamentario, ma non il potere di amministrazione dei beni ereditari. Questo continuerebbe, infatti, fino alla piena esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Laddove si accogliesse questa tesi occorrerebbe ritenere che, nel caso in esame, l'esecutore potrebbe provvedere alla vendita dell'immobile ereditario in quanto, pur dismesso il possesso dei beni ereditari per scadenza del termine, non sarebbe cessato il suo potere di amministrazione.

Altra parte della dottrina ⁽²⁾ sostiene, invece, che alla scadenza del termine cesserebbero contestualmente tanto il possesso quanto l'amministrazione dei beni ereditari da parte dell'esecutore. Il possesso, infatti, non avrebbe un fine proprio, ma sarebbe funzionale all'amministrazione. Esso, in altri termini, consente all'esecutore di potere efficacemente gestire la massa ereditaria.

Decorso il termine annuale (eventualmente prorogato), dunque, secondo tale dottrina cesserebbe il potere di amministrazione, ma non verrebbe meno l'incarico di esecutore, il quale continuerebbe nelle sue funzioni con i poteri dell'esecutore sprovvisto di amministrazione. Egli, quindi, potrebbe

ancora curare che sia data piena attuazione alla volontà del *de cuius*, potendo ad esempio agire contro gli eredi al fine di ottenere l'esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Accogliendo la tesi da ultimo riportata occorrerebbe ritenere, nella fattispecie prospettata, che l'esecutore, essendo ormai trascorsi tre anni dalla accettazione dell'incarico, non avrebbe più il potere di amministrare la massa ereditaria e non potrebbe, di conseguenza, procedere alla vendita dell'immobile. Tale compito spetterà agli eredi, potendo l'esecutore solo sorvegliare affinché ciò avvenga secondo la volontà del testatore.

Per quanto riguarda il secondo problema posto, relativo alla necessità di autorizzazione giudiziale per la vendita dell'immobile ereditario, occorre osservare che esso si pone solo accogliendo la prima tesi esposta. Se si esclude, infatti, che l'esecutore possa procedere alla vendita, avendo ormai perso il potere di amministrare l'asse ereditario, è evidente che non si pone un problema di autorizzazione. In ogni caso, sembra opportuno segnalare che, secondo la dottrina ⁽³⁾, non sarebbe necessaria l'autorizzazione giudiziale per gli atti di straordinaria amministrazione espressamente previsti dal testatore. Si tratterebbe, difatti, non di una autonoma determinazione dell'esecutore testamentario, bensì di un mero atto di esecuzione della volontà del testatore.

Escludendo, infine, che l'esecutore possa procedere personalmente alla vendita dell'immobile ereditario, in quanto cessato dal potere di amministrazione per decorso del termine, sembrerebbe possibile che gli eredi rilascino al primo una procura speciale a vendere. Il potere di amministrazione, come detto, compete agli eredi, i quali potrebbero anche nominare un procuratore per il compimento di un singolo atto e non sembrano esserci ostacoli a che la rappresentanza sia affidata proprio all'esecutore ormai sprovvisto del potere di amministrazione.

Marco Bellinvia

1) Caramazza, *Delle successioni testamentarie*, Art. 587-712, in *Commentario teorico-pratico al codice civile*, dir. da De Martino, 555.

2) Capozzi, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 2009, 1084; Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, III, *Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006, 640; Talamanca, *Successioni testamentarie*, Art. 679-712, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1978, 495 ss.; Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, *L'amministrazione durante il periodo antecedente alla accettazione della eredità*, Milano, 1968, 354.

3) Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 1081; Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, cit., 654 ss.